



REGOLAMENTO
IN MATERIA DI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE
DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

MEDICA S.p.A.

1. PREMESSA

L'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**") prevede che l'emittente Euronext Growth Milan debba nominare e mantenere almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

In ossequio a tale previsione, lo Statuto di Medica S.p.A. ("**Medica**" o la "**Società**"), dispone che "*Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero due qualora il consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal codice civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*".

Il dettato dell'art 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, a seguito delle modifiche allo stesso apportate e vigenti dal 4 dicembre 2023, ha introdotto nuovi obblighi in capo al Consiglio di amministrazione degli emittenti EGM, prevedendo che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di amministrazione di ciascun emittente al momento della nomina dell'amministratore indipendente e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Nell'ambito di tale valutazione, il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

A tal fine, l'art 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan dispone che il Consiglio di Amministrazione predefinisca, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, dandone informativa al mercato.

Parimenti, gli esiti della valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza devono essere resi noti al pubblico con apposito comunicato.

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") definisce pertanto i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione di Medica ha adottato il presente Regolamento nella riunione del 24 aprile 2024 e provvederà a modificarlo in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente e/o ove risultasse opportuno.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, oltre ai termini altrove definiti, si intende per:

“**Amministratori**”: i componenti dell’Organo di Amministrazione (come di seguito definito).

“**Amministratori Esecutivi**”:

- il Presidente di Medica o di una Controllata di Medica avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali;
- gli Amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi in Medica o in una Controllata di Medica avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguardi anche Medica.

“**Amministratori Indipendenti**”: gli Amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con Medica o con soggetti legati a quest’ultima, relazioni tali da condizionarne l’attuale autonomia di giudizio, come elencate nel successivo paragrafo 3.

“**Azionista Significativo**”: il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla Medica o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole su Medica.

“**Codice di Corporate Governance delle Società Quotate**”: il codice approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel mese di gennaio 2020 a presidio del buon governo societario delle società italiane quotate.

“**Controllate di Medica**”: le società che possano essere ritenute tali ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile¹.

“**Euronext Growth Milan**”: il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

“**Organo di Amministrazione**”: l’organo collegiale che ha il compito di deliberare sugli indirizzi strategici, monitorandone l’attuazione, e sulle operazioni di rilevanza strategica. Esso coincide con il Consiglio di amministrazione di Medica.

“**Presidente**”: il Presidente del Consiglio di amministrazione di Medica *pro tempore*.

“**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”: il regolamento del Mercato Euronext Growth Milan (come *supra* definito), come di volta in volta in vigore.

¹ **Art. 2359. Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

“*Top Management*”: alti dirigenti che non sono membri dell’Organo di Amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di Medica e del gruppo ad essa facente capo.

“TUF” indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

3. SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Vengono di seguito elencate le situazioni e le relazioni rilevanti ai fini della valutazione, in capo all’Organo di Amministrazione, dell’indipendenza degli Amministratori, ai sensi delle disposizioni normative e di settore applicabili a Medica.

Come indicato in Premessa, lo Statuto sociale prescrive che almeno un Amministratore possieda i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* per le Società Quotate.

Relazioni rilevanti ex art. 148, comma 3, del TUF	
a)	Condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile ² .
b)	<ul style="list-style-type: none">(i) Coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli Amministratori di Medica;(ii) Amministratore in Controllate di Medica, società che controllano Medica e società sottoposte a comune controllo;(iii) Coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli amministratori di Controllate di Medica, società che controllano Medica e società sottoposte a comune controllo.
c)	Rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l’indipendenza con: <ul style="list-style-type: none">(i) Medica;(ii) le Controllate di Medica, le società che controllano Medica o le società sottoposte a comune controllo;(iii) gli Amministratori di Medica;(iv) i soggetti di cui alla lettera b).

² **Art. 2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Relazioni rilevanti <i>ex art. 2 (Raccomandazione 7)</i> del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate	
a)	Azionista Significativo di Medica.
b)	Incarico di Amministratore Esecutivo o rapporto di lavoro dipendente, nell'attuale o nei precedenti tre esercizi: <ul style="list-style-type: none"> (i) presso Medica, o presso una Controllata di Medica avente rilevanza strategica o presso una società sottoposta a comune controllo; (ii) presso un Azionista Significativo di Medica.
c)	Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale, nell'attuale o nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza) con: <ul style="list-style-type: none"> (i) Medica o i relativi Amministratori Esecutivi o il <i>Top Management</i>; (ii) una Controllata di Medica o i relativi Amministratori Esecutivi o il relativo <i>top management</i>; (iii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla Medica o, se il controllante è una società o ente, i relativi Amministratori Esecutivi o il relativo <i>top management</i>.
d)	Ricezione, nell'attuale o nei precedenti tre esercizi, da parte di Medica, di una Controllata di Medica o della società controllante, di una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.
e)	Amministratore di Medica per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi.
f)	Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore Esecutivo di Medica ricopra l'incarico di Amministratore.
g)	Socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Medica.
h)	Stretta familiarità con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

4. CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DI ALCUNE FATTISPECIE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA

Ai fini della valutazione dell'indipendenza degli Amministratori, l'Organo di Amministrazione di Medica ha ritenuto che le situazioni elencate nel precedente paragrafo 3 siano sufficienti a rappresentare se il requisito di indipendenza risulti, o possa risultare, compromesso, senza prevederne di ulteriori.

In ottemperanza alle previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, vengono adottati i seguenti criteri quantitativi e qualitativi, volti a determinare la significatività di alcune delle circostanze riportate nel precedente paragrafo 3.

Si ritiene che le ulteriori fattispecie siano già sufficientemente delineate dalla disposizione normativa, consentendo di identificare immediatamente il tipo di incarico o di legame previsto come ostativo alla sussistenza dell'indipendenza formale e di giudizio, senza necessità di adottare particolari criteri quali/quantitativi.

Relazioni rilevanti <i>ex art. 148, comma 3, del TUF</i>		
Caso	Dettato normativo	<u>Criteri</u>
a)	<u>Azionista Significativo di Medica</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Azionista Significativo o soggetto che rappresenta l'interesse di un Azionista Significativo
c)	<p><u>“Altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza” con:</u></p> <p>(i) Medica;</p> <p>(ii) le Controllate di Medica, le società che controllano Medica o le società sottoposte a comune controllo;</p> <p>(iii) gli Amministratori di Medica;</p> <p>(iv) i soggetti di cui alla lettera b)³.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti diversi da quelli di lavoro autonomo o subordinato, quali i rapporti di fornitura e clientela, con i soggetti da (i) a (iv) che generino più del 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica o del fatturato annuo della persona giuridica o organizzazione di cui l'Amministratore abbia il controllo o partecipi. • Investimenti nei soggetti <i>sub</i> (i), (ii) e (iv) di valore superiore al 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica o del fatturato annuo della persona giuridica o organizzazione di cui l'Amministratore abbia il controllo o partecipi.

³ V. tabella “Relazioni rilevanti *ex art. 148, comma 3, del TUF*” a pagina 3.

Relazioni rilevanti <i>ex art. 2 (Raccomandazione 7)</i> del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate		
Caso	Dettato normativo	Criteri
c)	<p><u>Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale</u>, nell'attuale o nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Medica o i relativi Amministratori Esecutivi o il <i>Top Management</i>; (ii) una Controllata di Medica o i relativi Amministratori Esecutivi o il relativo <i>top management</i>; (iii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla Medica o, se il controllante è una società o ente, con i relativi Amministratori Esecutivi o il relativo <i>top management</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti diversi da quelli di lavoro autonomo o subordinato, quali i rapporti di fornitura o clientela, con i soggetti <i>sub</i> (i), (ii) e (iii), diretti o indiretti, che generino un valore complessivo superiore al 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica o del fatturato annuo della persona giuridica o organizzazione di cui l'Amministratore abbia il controllo o partecipi. • Investimenti nei soggetti <i>sub</i> (i) e (ii), diretti o indiretti, di valore superiore al 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica o del fatturato annuo della persona giuridica o organizzazione di cui l'Amministratore abbia il controllo o partecipi. • Soggetti cui è stato conferito un mandato di assistenza o consulenza professionale di importo superiore al 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica o del fatturato annuo della persona giuridica o organizzazione di cui l'Amministratore abbia il controllo o partecipi. In ogni caso, anche indipendentemente da detto parametro quantitativo, l'Organo di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che

MEDICA

		<p>possono avere un effetto sulla posizione e sul ruolo del soggetto all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo.</p>
d)	<p><u>Ricezione</u>, nell'attuale o nei precedenti tre esercizi, da parte di Medica, di una Controllata di Medica o della società controllante, <u>di una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica</u> e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soglia di significatività: remunerazione per incarichi professionali o consulenze, singolarmente o cumulativamente considerati, pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari, sotto forma di remunerazione o altri benefici.
h)	<p><u>Stretta familiarità</u> con una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporto di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado.

Il soddisfacimento di una o più situazioni di cui al paragrafo 3 e dei criteri di cui al presente paragrafo 4 non qualifica automaticamente un Amministratore come non indipendente. Laddove un Amministratore rientri in una o più delle situazioni/criteri previsti nel presente Regolamento, l'Organo di Amministrazione può dimostrare che l'Amministratore può comunque essere ritenuto «indipendente». A tal fine, l'Organo di Amministrazione deve essere in grado di giustificare il ragionamento per cui l'Amministratore gode della capacità di esercitare una valutazione obiettiva ed equilibrata e di assumere decisioni in modo indipendente senza essere influenzato dalla situazione o relazione potenzialmente ostativa.

5. TEMPISTICHE DELLA VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI AL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio di amministrazione dell'emittente EGM è chiamato a condurre la verifica sull'indipendenza dell'Amministratore dopo la nomina dello stesso e, successivamente, almeno una volta all'anno.

L'Organo di Amministrazione di Medica effettua la verifica:

- tempestivamente e non oltre entro 30 giorni dalla data di nomina dell'Amministratore Indipendente;
- una volta all'anno durante il corso del mandato e, in ogni caso, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza dell'Amministratore. Resta inteso che è in capo all'Amministratore Indipendente rendere tempestivamente nota a Medica ogni eventuale circostanza sopravvenuta che possa impattare sul requisito in oggetto.

Medica rende noti al pubblico gli esiti della valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza mediante apposito comunicato.